

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2006, n. 17 - MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 1997, N. 43 "INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEL SETTORE AGRICOLO. ABROGAZIONE DELLA L. R. 14 APRILE 1995, N. 37".

La legge n. 17 del 2006, modificando la vigente legge regionale '43 del 1997, interviene nel settore del credito agricolo con l'obiettivo di garantire una migliore operatività ed un allargamento delle possibilità di intervento degli organismi di garanzia, e ciò in un delicato contesto di mercato in cui risulta progressivamente cresciuta la domanda delle aziende di ottenere finanziamenti e sovvenzioni da parte della Regione e degli agri-fidi.

La legge 43 del 1997, infatti, nel testo originario, sosteneva l'attività delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi operanti nel settore, erogando contributi regionali per la "formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione alle imprese agricole socie di garanzie per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario" (art. 1).

La L. R. n. 17 del 2006 modifica invece tale disposizione, inserendo tra le finalità dell'intervento regionale anche i processi di aggregazione e fusione fra gli organismi di garanzia, così da favorirne l'ampliamento dimensionale e l'aumento della rappresentatività.

Entrando nel dettaglio, il testo del primo comma dell'art. 3 della L. R. n. 43 del 1997 stabiliva che il contributo finanziario fosse concesso in misura proporzionale al valore del patrimonio di garanzia e dei fondi rischi sottoscritti, nonché all'importo globale delle operazioni di finanziamento garantite dai consorzi. Il nuovo testo introdotto dalla L. R. n. 17 del 2006 prevede invece che sia la Giunta regionale a definire i criteri per l'erogazione dei contributi, sulla base del valore del patrimonio di garanzia dei fondi rischi sottoscritti, nonché del valore globale delle garanzie prestate dai consorzi sulle operazioni di finanziamento erogate ed ancora in essere.

La L. R. n. 17 introduce poi altre innovazioni nel testo del previgente art. 3:

- il nuovo secondo comma specifica che l'importo del contributo regionale, sommato a quello eventualmente concesso per le medesime finalità da altri enti pubblici, non può eccedere la quota del patrimonio di garanzia e dei fondi sottoscritti complessivamente dai soci e dai privati sostenitori;
- il nuovo terzo comma, in coerenza con quanto disposto dal novellato art. 1, attribuisce alla Giunta il compito di individuare specifici meccanismi di riparto dei fondi atti ad incentivare operazioni di fusione o aggregazione tra le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi;
- il nuovo quarto comma eleva dal 30% al 70% la misura massima del contributo regionale per le attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria svolte dai consorzi a favore delle imprese associate;

il nuovo quinto comma menziona infine la nuova figura del credito a “lungo termine,” tipologia che si rende necessaria per consentire alle aziende agricole di ammortizzare in tempi adeguati gli investimenti effettuati.